

Raccomandata A/R

Basiglio, 2 dicembre 2008

Al Prefetto di Milano
Corso Monforte, 31
20122 MILANO

e.p.c.

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto (*omissis*), residente a (*omissis*) in (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

FATTO

In data 18.07.2008 l'autocaravan di proprietà del sottoscritto si trovava regolarmente in sosta nel parcheggio adiacente la residenza Lago, sito nel Comune di Basiglio alla pari di altre autovetture. Alle ore 10.45 dello stesso giorno il Comando di Polizia Locale del Comune di Basiglio con preavviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. (*omissis*) accertava che il veicolo "camper" targato (*omissis*) si trovava in sosta in violazione dell'art "7/14° comma in area vietata" (doc. 1).

In data 13.10.2008 veniva notificato verbale di violazione al Codice della strada n. (*omissis*) redatto dalla Polizia Locale del Comune di Basiglio con il quale viene contestato che il conducente del veicolo "autocaravan laika targa (*omissis*) ha violato l'art 7/1-14 del C.d.S. poiché: In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale" (doc. 2);

Tale violazione trova fonte nell'ordinanza comunale n. 20/2006 prot. n. 11378 che - tra le varie disposizioni - dal 24.09.2006 ha vietato la sosta alle autocaravan in varie località tra cui il parcheggio adiacente la residenza Lago.

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

MOTIVI

- Il verbale di accertamento è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell'articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui *"le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

Il Ministero dei Trasporti con **Direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, **non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro**"*.

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10.03.2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18.04.2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008.

- Il **Ministero dell'Interno** ha recepito direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata inviando a tutte le Prefetture la nota prot. n. 0277 del 14 gennaio 2008. A tale proposito si ricorda che i **Prefetti devono ottemperare alle disposizioni dettate dal superiore Ministero dell'Interno da cui dipendono gerarchicamente**. In particolare il Ministero dell'Interno ribadisce, tra le altre, la *"non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso"*.
- Il Ministero dei Trasporti con **Decreto Ministeriale n. 23975 del 12.03.2007 ha annullato l'ordinanza n. 20/2006** prot. n. 11378 del Comune di Basiglio. In particolare il Ministero dei Trasporti ha stabilito che *"con l'ordinanza in esame, emerge altresì la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, così come predisposti, risultano in violazione del principio di*

uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale, in particolar modo nella parte in cui è consentita la sosta ai soli residenti del Comune di Basiglio o ospiti ". Il Ministero inoltre ha sancito "che l'ordinanza impugnata è difforme a quanto previsto dall'art. 185, comma I del codice della strada" e considera inconsistenti e irragionevoli le motivazioni esposte dal Comune di Basiglio nell'ordinanza de quo.

- Il Ministero dei Trasporti già con nota prot. n. 63364 del 19.12.2006 aveva espresso il proprio parere in proposito, sollevando l'illegittimità sostanziale dell'ordinanza n. 20/2006 prot. n. 11378 del 06.09.2006 adottata dal Comune di Basiglio. In tale nota il Ministero invita il Comune di Basiglio "... non solo a provvedere in tempi brevi alla revoca dell'Ordinanza n. 20/2006 prot. n. 11378 del 6 settembre 2006 e di tutte quelle successive aventi come oggetto le medesime disposizioni illegittime, ma anche a non emanare provvedimenti contenenti il divieto in esame, senza eventualmente provvedere alla predisposizione di adeguate aree di sosta e parcheggio, e alla idonea segnalazione all'utenza."
- Il segnale verticale di divieto di sosta con pannello integrativo contenente il simbolo delle autocaravan è **illegittimo perché non conforme a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1** del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo cui il segnale di divieto di sosta può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre o brevi iscrizioni possono "*limitare la portata del divieto indicando, (...) le eccezioni per talune categorie di utenti*". Pertanto nel caso del segnale di divieto di sosta il Codice della strada ammette soltanto pannelli integrativi che indichino, oltre ai giorni e alle ore durante i quali vige il divieto e ai periodi per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, le eccezioni per talune categorie di utenti. Un'ulteriore conferma è data proprio dalla perifrasi "*limitare la portata del divieto*" con ciò intendendo non la mera specificazione degli effetti del divieto bensì la riduzione della prescrizione.
- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto. Infatti, l'unico richiamo alle norme del Codice della Strada è fatto in relazione all'articolo 7, comma n. 1 e 14. L'articolo 7 comma 14 infatti si limita a determinare l'entità della sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall'articolo medesimo. Con riguardo al comma 1 del medesimo articolo 7, esso è articolato in ben nove previsioni, formulate in altrettante lettere. Peraltro la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 e quest'ultimo comma prevede ben sei previsioni formulate in ulteriori altrettante lettere.

Stante la mancanza di una chiara indicazione contenuta nel verbale, non è dato comprendere quale sia la norma primaria di legge di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell'articolo 201 del Codice della**

Strada il quale espressamente sancisce che “*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione ...*”) oltre che dell’**articolo 385 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada**, secondo cui “*il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata*”.

- La Polizia Locale del Comune di Basiglio ha accertato una violazione relativa a un “camper”, termine che non è contemplato dal Codice della strada. In realtà il sottoscritto è proprietario di un autocaravan. Merita ricordare che il comportamento sanzionato dal Codice della strada deve perfettamente corrispondere in entrambe gli atti (avviso e verbale) sì da consentire al presunto trasgressore, da un lato, un pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e, dall’altro, un possibile riscontro *ex post* della regolarità e legittimità del verbale di accertamento rispetto all’avviso di accertamento. La sussistenza di tale contrasto genera una situazione di completa ed insanabile incertezza sugli elementi essenziali dell’accertamento e sulla reale condotta tenuta dal ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all’accertamento opposto.

Per questi motivi, il sottoscritto

CHIEDE

respinta ogni contraria istanza, che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n. (omissis)**redatto dalla Polizia Locale del Comune di Basiglio. Il sottoscritto chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l’esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. preavviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. **(omissis)**redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Basiglio, in copia
2. verbale di violazione al Codice della strada n. **(omissis)**redatto dalla Polizia Locale del Comune di Basiglio, in originale

In fede,

(omissis), 2 dicembre 2008

(omissis)